

REGOLAMENTO GENERALE
RELATIVO AI PERMESSI DI ACCESSO AI PARCHEGGI E ALLA DESTINAZIONE DELLE QUOTE
EROGATE PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI ACCESSO

(Emanato con D.R. n. 629 2008/2009 del 2 Febbraio 2009, pubblicato nel B.U. n. 79)

(Efficacia sospesa a decorrere dal 23.03.2012 con D.R. n. 90 del 18.01.2013 pubblicato nel B.U. n. 103)

Art. 1 - Premessa

1. L'Amministrazione, al fine di far fronte ai disagi di tutto il personale in materia di trasporti ha elaborato il presente regolamento per razionalizzare la situazione relativa ai permessi di accesso ai parcheggi a disposizione delle varie sedi dell'Ateneo tramite criteri predeterminati.
2. I permessi di accesso ai parcheggi di Ateneo costituiscono uno strumento funzionale ad agevolare il corretto svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca.

Art. 2 - Presupposti

1. Presupposti per l'attribuzione dei permessi di accesso ai parcheggi sono:
 - a. avere un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, prioritariamente di tipo subordinato;
 - b. prestare servizio nella sede in cui il parcheggio è situato o in una sede limitrofa. A tal fine la/il responsabile della sede cui afferisce il parcheggio individua il numero di permessi di accesso della struttura che può essere destinato ai dipendenti della sede limitrofa.
2. Nel caso in cui a seguito di assegnazione dei permessi di accesso risultassero ancora disponibili alcuni permessi, le strutture potranno decidere di assegnarli a titolari di altre tipologie di rapporto di lavoro (titolari di assegni di ricerca ecc.).
3. Ogni struttura riserva un congruo numero di accessi per far fronte ad esigenze temporanee (gravidezze, lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino, ospiti per convegni e conferenze) e per personale non dipendente dell'Università che svolge servizi ausiliari nella struttura.
4. In deroga ai presupposti indicati al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo del 10% del totale dei permessi di accesso a disposizione, predeterminando comunque i criteri e le categorie destinatarie.

Art. 3 - Contenuto

1. I permessi d'accesso sono ad uso esclusivo delle/degli assegnatari e per finalità relative all'attività lavorativa. La/Il dipendente si obbliga a fare uso del diritto di accesso per il tempo strettamente funzionale allo svolgimento delle proprie attività lavorative e a non consentire ad altri, anche familiari o collaboratori, l'uso del diritto ad essa/o spettante. L'uso improprio del permesso è sanzionato ai sensi dell'art. 8.
2. L'assegnazione del posto auto si estingue di diritto con la cessazione del rapporto con l'Università.

Art. 4 - Individuazione e gestione dei permessi di accesso

1. L'Amministrazione delega la gestione dei permessi di accesso ai parcheggi, di proprietà dell'Ateneo, alle strutture che attualmente li gestiscono, nel rispetto del presente regolamento, garantendo l'assegnazione ad eventuali richieste di personale diversamente abile.
2. A tal fine le strutture dovranno individuare, con atto formale da trasmettere all'Amministrazione, una/un "Responsabile della gestione dei permessi di accesso" che dovrà curare la tenuta di un apposito registro in cui saranno indicati:
 - il numero dei permessi di accesso che la struttura stessa può concedere ai lavoratori delle sedi limitrofe
 - il numero e i nominativi delle/degli assegnatarie/i dei permessi di accesso
 - il giorno di consegna dei permessi di accesso
 - il numero di targa della vettura delle/degli assegnatarie/i

Art. 5 - Assegnazione dei permessi di accesso ai dipendenti delle sedi limitrofe

1. L'assegnazione dei permessi di accesso per i dipendenti delle sedi limitrofe avviene sulla base dei seguenti criteri:

a. personale in possesso di certificato di invalidità (superiore al 46%)	Massimo punteggio
b. personale unico genitore affidatario di figli minori di 14 anni	7 punti a figlio
c. personale con figli minori di 14 anni	5 punti a figlio
d. Personale con familiari conviventi con problemi di assistenza e cura (La presenza di familiari con problemi di assistenza e cura deve essere comprovata con certificato medico ovvero con certificato della ASL (in caso di portatore di handicap) ovvero con certificati di invalidità, inabilità o analoghi)	5 punti a familiare
e. Personale con maggiore anzianità di servizio acquisita con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato	0,50 punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, di anzianità di servizio
f. distanza dal domicilio rispetto al luogo di lavoro	Da 3 a 10 km punti 2 da 11 a 20 km punti 3 Oltre 21 km punti 5

1. L'assegnazione iniziale degli accessi avverrà tramite bando. I permessi di accesso saranno assegnati sulla base di una graduatoria che tenga conto dei punteggi sopra definiti. L'assegnazione successiva avverrà ogni due anni, sulla base dei criteri sopra definiti.

2. In caso di parità di posizione in graduatoria si terrà conto della maggiore età anagrafica.

3. Annualmente, nel mese di gennaio, verrà effettuata dalle/dai responsabili della gestione dei permessi una verifica dei requisiti e saranno assegnati tramite un nuovo bando, i permessi di accesso resisi disponibili.

4. L'elenco nominativo di tutte/tutti le/gli assegnatarie/i dovrà essere trasmesso dalle/dai responsabili interne/i di ciascuna struttura all'Amministrazione che provvederà ad inoltrare i dati ai competenti uffici per le finalità di cui sopra.

5. Nel caso di assenza predeterminabile per un periodo superiore a trenta giorni o nel caso di rinuncia al permesso di accesso la/il dipendente titolare di posto è tenuta/o a darne comunicazione alla/al responsabile della gestione dei posti auto. La quota cesserà di essere trattenuta in busta paga dal mese successivo alla presentazione della rinuncia scritta.

6. Nei casi di cui al comma precedente il posto sarà assegnato a partire dal mese successivo a quello della comunicazione, prioritariamente alle lavoratrici in gravidanza e alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino che nel frattempo abbiano presentato domanda e alla/al prima/o esclusa/o dall'attribuzione in base all'ultima graduatoria.

Art. 6 - Contributo per la concessione del permesso d'accesso

1. La concessione di permessi di accesso ai parcheggi è subordinata al pagamento di una quota mensile, addebitata ove possibile mensilmente in busta paga, che può variare a seconda della categoria professionale di appartenenza da un minimo di 8 euro a un massimo di 18 euro come di seguito indicato:

- Rettore, Direttore Amministrativo, professori ordinari, professori associati, dirigenti amministrativi: euro 18.
- Ricercatori e personale tecnico-amministrativo, assegnisti, ecc.: euro 8.

Art. 7 - Destinazione delle quote erogate per la concessione dei permessi di accesso

1. La quota mensile di cui all'art. 6 dedotta una somma pari al 10% che verrà utilizzata per le spese di gestione e manutenzione dei parcheggi di proprietà dell'Ateneo, verrà

destinata, secondo modalità stabilite con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente disciplinare, per:

- a) contribuire alle spese sostenute dalle/dai dipendenti per l'uso di mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro
- b) acquisire posti da poter ridistribuire tra gli altri dipendenti, in modo da allargare il numero dei beneficiari
- c) contribuire alla spesa sostenuta per l'ingresso in parcheggi a pagamento prospicienti i luoghi di lavoro.

Art. 8 - Sanzioni

1. La violazione delle norme che disciplinano il diritto d'accesso è sanzionata con 2 mesi di sospensione del permesso d'accesso all'accertamento della prima violazione e con 6 mesi di sospensione in caso di seconda violazione. L'accertamento di tre violazioni consecutive comporta per il responsabile la revoca definitiva del permesso d'accesso.
2. Spetta al Responsabile della gestione dei permessi di accesso il controllo sul corretto utilizzo dei permessi di accesso e il potere di comminare le sanzioni per l'uso improprio del permesso di accesso.

Art. 9 - Norme finali

1. La regolamentazione dei permessi di accesso in parcheggi non di proprietà dell'Amministrazione e prospicienti sedi universitarie sarà oggetto di specifica disciplina ad hoc (Campus Pionta di Arezzo e Complesso San Niccolò).
2. Il presente regolamento, in considerazione della necessità di accertare la concreta funzionalità rispetto alle esigenze, è soggetto a specifica verifica e valutazione da parte dell'Amministrazione centrale dopo sei mesi dall'entrata in vigore.
3. L'Amministrazione si impegna ad attivare tavoli di concertazione con aziende di trasporti presenti sul territorio per cercare di ottenere facilitazioni e benefici.